
Le funzioni attribuite dalla legge all'OCC nella liquidazione del patrimonio

di [Giovanna Greco](#)

Publicato il 23 Febbraio 2019

La legge n. 3/2012, in origine, non prevedeva una alternativa liquidatoria alla soluzione negoziata della crisi da sovraindebitamento, essendo, la liquidazione, prevista solo come fase esecutiva dell'accordo di composizione omologato. La procedura di liquidazione dei beni è ora regolata nel Capo II ed è strutturata sullo schema del fallimento, articolandosi nelle fasi dell'apertura con nomina del liquidatore da parte del tribunale, dell'inventario dei beni e della formazione dello stato passivo. Fondamentali nella liquidazione del patrimonio le funzioni dell'OCC che, quando è nominato il liquidatore, sono simili a quelle svolte dal curatore nel fallimento.

La [legge n. 3/2012](#), nella sua configurazione primigenia, non prevedeva una **alternativa liquidatoria** alla soluzione negoziata della **crisi da sovraindebitamento**, essendo, la liquidazione, prevista solo come fase esecutiva dell'accordo di composizione omologato.

Procedura di liquidazione dei beni

La procedura di liquidazione dei beni è ora regolata nel Capo II (art. 14 – ter e 14 – *terdices* l.n. 3/2012) ed è strutturata sullo **schema del fallimento** articolandosi nelle fasi dell'**apertura con nomina del liquidatore da parte del tribunale** (art. 14 *quinquies* l.n. 3/2012); dell'**inventario dei beni** (art. 14 – *sexies* l.n. 3/2012); della **formazione dello stato passivo** (art.14- *septies*. l.n. 3/2012).

Si tratta, nondimeno, di un'utile, ulteriore strumento di soddisfacimento dei creditori del soggetto non fallibile, delineato come procedimento esecutivo- espropriativo dell'indole concorsuale, avente ad oggetto l'intero patrimonio del debitore, fatta eccezione dei beni espressamente esclusi.

Le **funzioni dell'OCC nella liquidazione del patrimonio**, quando è nominato il liquidatore, **sono simili a quelle svolte dal curatore nel fallimento**, procedura a cui evidentemente il legislatore si è ispirato.

Tuttavia, prima della apertura della liquidazione l'OCC svolge delle funzioni tipiche del consulente del debitore.

Nello specifico, l'OCC nella procedura di :

- assiste il debitore nella formulazione della domanda di liquidazione del patrimonio (art. 14 – ter, comma 1 e 2);
- allega alla domanda di liquidazione una relazione particolareggiata che deve contenere (art. 14 – ter, comma 3):
 - a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
 - b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
 - c) il resoconto della solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi 5 anni;
 - d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
 - e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Funzioni del liquidatore

Una volta aperta la procedura, l'OCC, nominato liquidatore, svolge una serie di attività:

- effettua le pubblicità della domanda di liquidazione e del decreto di apertura della liquidazione, disposte dal giudice (**art. 14 – quinquies, comma 2, lett. c**);
- esegue l'annotazione nel registro delle imprese della domanda di liquidazione e del decreto di apertura di liquidazione (**art. 14 – quinquies, comma 2, lett. c**);
- esegue la trascrizione del decreto di apertura della liquidazione agli uffici del territorio competenti se vi sono immobili o al p.r.a. se vi sono autoveicoli (**art. 14 – quinquies, comma 2, lett. d**);
- pone in esecuzione il provvedimento, quale titolo esecutivo, con cui il giudice ha ordinato la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione (**art. 14 – quinquies, comma 2, lett. e**);
- verifica l'elenco dei creditori e la completezza dei documenti;
- procede all'inventario dei beni del debitore (**art. 14 – sexies, comma 1**);

- comunica ai creditori e ai titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su immobili o cose mobili in possesso o della disponibilità del debitore (**art. 14–sexies, comma 1**);
- esamina le domande dei creditori e predispose un progetto di stato passivo, che comunica agli interessati;
- approva lo stato passivo, se non ci sono contestazioni entro 30 gg. dalla formazione dell’inventario predispose il programma di liquidazione (art. 14–novies, comma 1);
- cede o incassa i crediti, vende i beni, con procedure competitive e con pubblicità (**art. 14–novies, comma 2**);
- ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione (**art. 14–novies, comma 2**);
- esercita le azioni di recupero dei crediti e le altre per ottenere la disponibilità dei beni (**art. 14–decies, comma 1**);
- subentra nelle procedure esecutive pendenti.

La domanda di liquidazione è **inammissibile** se la documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore.

Giovanna Greco

23 febbraio 2019